



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FICHERA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3159/2018
depositato il 06/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 552/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VARESE
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dagli appellanti:
ADA COSTRUZIONI S.R.L.
VIA TRENTO N 61/63 21047 SARONNO VA

difeso da:
CASALI AURELIA DANIELA
C/O STUDIO DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
VIA G CASATI 1 20100 MILANO MI

difeso da:
MARTINELLI ALESSANDRO
C/O STUDIO DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
VIA G CASATI 1 20100 MILANO MI

difeso da:
TOMASSINI ANTONIO
C/O STUDIO DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
VIA G CASATI 1 20123 MILANO MI

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720160027864565001 IRES-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 3159/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/06/2021 ore 10:00

2904/2021

PRONUNCIATA IL:
21/06/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
23/07/2021

Il Segretario
Donatella Brescia



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 3159/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/06/2021 ore 10:00

(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720160027864565001 IVA-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720160027907328000 IRES-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720160027907328000 IVA-ALTRO 2006

- sull'appello n. 5210/2019
depositato il 19/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 552/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VARESE
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE
VIA FRATTINI 1 21100 VARESE

proposto dagli appellanti:
ADA COSTRUZIONI SRL
VIA TRIESTE 61/63 21047 SARONNO VA

rappresentato da:
ALBERIO ANGELO DAMIANO
VIA ADIGE 3 22070 ROVELLO PORRO CO

difeso da:
CASALI DANIELA
VIA G. CASATI 1 20100 MILANO MI

difeso da:
MARTINELLI ALESSANDRO
VIA G. CASATI 1 20100 MILANO MI

difeso da:
TOMASSINI ANTONIO
VIA G. CASATI 1 20100 MILANO MI

Atti impugnati:
DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n° ART. 6 DL 119-2018

- sull'appello n. 5236/2019
depositato il 19/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 552/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VARESE
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE
VIA FRATTINI 1 21100 VARESE

proposto dagli appellanti:
ADA COSTRUZIONI SRL
VIA TRIESTE 61/63 21047 SARONNO VA



(segue)

rappresentato da:

ALBERIO DAMIANO ANGELO
VIA ADIGE 3 22070 ROVELLO PORRO CO

rappresentante difeso da:

CASALI AURELIA DANIELA
VIA DELLA POSTA 7 20123 MILANO MI

rappresentante difeso da:

MARTINELLI ALESSANDRO
VIA DELLA POSTA 7 20123 MILANO MI

rappresentante difeso da:

TOMASSINI ANTONIO
VIA DELLA POSTA 7 20123 MILANO MI

difeso da:

CASALI AURELIA DANIELA
VIA DELLA POSTA 7 20123 MILANO MI

difeso da:

MARTINELLI ALESSANDRO
VIA DELLA POSTA 7 20123 MILANO MI

difeso da:

TOMASSINI ANTONIO
VIA DELLA POSTA 7 20123 MILANO MI

Atti impugnati:

DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n° ART. 6 DL 119-2018

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 3159/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/06/2021 ore 10:00



RICORSI RIUNITI PER CONNESSIONE SOGGETTIVA E OGGETTIVA

art. 29 D. Lgs. 546/1992

R.G.A. 3159/2018 – R.G.A. 5210/2019 e R.G.A. 5236/2019

Ricorsi ex-art. 6 D. L. 119/2018 avverso i dinieghi delle definizioni agevolate delle controversie, notificati a mezzo pec il 14 ottobre 2019 e relativi alle cartelle di pagamento n. 117 2016 00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000.

* * *

Con ricorsi tempestivi la società ADA COSTRUZIONI SRL impugnava i dinieghi delle definizioni agevolate di controversie fiscali. Per comprendere meglio la problematica in questione occorre riassumere i fatti sottostanti.

In data 23 settembre 2016 la società riceveva la comunicazione n. 0107493.19- 09-2016-U, avente ad oggetto "*Avviso di accertamento n. T9303TE00669/2014 emesso dalla D.P. di Varese, Ufficio Controlli, anno d'imposta 2006. Iscrizioni a ruolo a seguito di: 1 - sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4070/45/2016 favorevole all'Ufficio depositata l'11/07/2016; 2 - sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 185/12/2015 favorevole all'Ufficio depositata il 30/04/2015*".

Con tale atto (non impugnabile) per la prima volta la società sopra citata apprendeva che l'ufficio aveva nei suoi confronti "*proceduto alle iscrizioni a ruolo in oggetto. In particolare:*

- 1) *per la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato iscritto il residuo dovuto a carico di Edilcomo Srl in liquidazione (già Saldema Srl) in riferimento all'avviso di accertamento T9303TE00669/2014 indicando, tra i coobbligati, la società Ada Costruzioni S.r.l. in qualità di responsabile ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/97;*
- 2) *per la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese è stato iscritto a carico della società Ada Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 472/97 (responsabilità solidale del cessionario), quanto già iscritto alla Saldema Srl relativamente alla controversia instaurata da quest'ultima in riferimento all'avviso di accertamento in oggetto".*

Il 20 gennaio 2017 la società riceveva conseguentemente a mezzo pec le cartelle di pagamento n. 117 2016 00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000, con le quali l'ufficio richiedeva alla stessa complessivi Euro 273.812,54.



Le cartelle di pagamento anzidette erano state impugnate tempestivamente dalla società, ma con la sentenza n. 552/5/17 del 18 luglio 2017, depositata il 12 dicembre 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese aveva respinto i ricorsi riuniti.

Avverso la sentenza di *prime cure* la società aveva proposto appello (R.G.A. 3159/2018), riproponendo le seguenti doglianze, ovverossia:

- 1) premessa fattuale;
- 2) illegittimità della sentenza di *prime cure* per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97. Del mancato assolvimento da parte dell'ufficio dell'onere della prova circa la presunta frode, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
- 3) illegittimità della sentenza di *prime cure* per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97. Della realizzata procedura concorsuale e dunque dell'operatività del comma 5-bis dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997;
- 4) illegittimità della sentenza di *prime cure* per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97. Della mancata notifica alla società Ada dell'avviso di accertamento prodromico, impugnabile;
- 5) istanza di sospensione della sentenza di *prime cure ex art. 49, D.Lgs. 546/1992.*

Nelle more del giudizio di secondo grado, l'art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018 ed in vigore dal 19 dicembre 2018), ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Ebbene, la società si è avvalsa della convenienza economico-finanziaria dell'art. 6 D.L. 119/2018, presentando in data 21 maggio 2019 due distinte istanze di definizione liti, la prima per la cartella n. 117 2016 00278645 65 001 e la seconda per la cartella n. 117 2016 00279073 28 000.

Il 14 ottobre 2019 l'Ufficio aveva notificato a mezzo pec il diniego in epigrafe della definizione agevolata della controversia tributaria RGA 3159/2018 relativa alla cartella di pagamento n. 117 2016 00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000, adducendo che la società non poteva beneficiare della "Pace fiscale" di cui all'art. 6 del D. L. n. 119/2018, in quanto la lite instaurata dal cessionario avverso l'atto notificatogli a' sensi dell'art. 14 D. Lgs. 472/1997 non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 6, non trattandosi di lite vertente su un atto impositivo.

L'Ufficio spiegava che l'art. 6 del decreto sopra citato limita la definizione agevolata alle controversie tributarie inerenti agli atti impositivi, escludendo dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, come le cartelle esattoriali oggetto del presente



giudizio. Dette cartelle scaturiscono dalla liquidazione della sentenza CTR definitiva (n. 4070/45/2016).

Spiegava ancora l'Ufficio nei propri atti di diniego che per effetto dell'art. 14 del decreto legislativo sopra citato, nelle ipotesi di cessione d'azienda, il cessionario risponde dei debiti riferiti al solo cedente e ne risponde esclusivamente in *executivis* per l'eventuale debito residuo.

Per la società, il diniego delle definizioni agevolate della controversia tributaria in esame è del tutto illegittimo e infondato e parte privata ha presentato tempestivo ricorso e nel proprio atto la società, per meglio capire l'odierna contestazione, ha riportato succintamente i fatti aziendali, che vengono così riassunti.

Descrizione dei fatti economici propedeutici alle cartelle

Con atto a rogito notaio Nicoletta Borghi di Varese del 10 marzo 2016 (repertorio n. 3567, raccolta n. 2774) la società Saldema conferiva nella società Ada il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione. Il valore contabile dell'apporto ammontava ad € 200.000.

In data 10 maggio 2016 con atto a rogito notaio Stefano Fazzini di Milano (repertorio n. 55062, raccolta n. 12983) la società Saldema deliberava il proprio scioglimento anticipato e la propria messa in liquidazione, modificando la denominazione in Edilcomo Srl in liquidazione (*breviter*: "Edilcomo").

Con atto a rogito notaio Stefano Fazzini di Milano del 26 maggio 2016 (repertorio n. 55170, raccolta n. 13052) la Edilcomo deliberava di depositare domanda di concordato preventivo con riserva *ex art.* 161, comma 6, legge fallimentare.

Con sentenza n. 121/2016 depositata il 24 ottobre 2016 veniva dichiarato dal Tribunale di Busto Arsizio il fallimento della Edilcomo. Nel mentre, in data 23 settembre 2016 la società Ada riceveva la comunicazione n. 0107493.19-09-2016-U - non impugnabile - con la quale per la prima volta la società apprendeva che l'ufficio aveva nei suoi confronti "proceduto alle iscrizioni a ruolo in oggetto. In particolare:

1) per la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stato iscritto il residuo dovuto a carico di Edilcomo Srl in liquidazione (già Saldema Srl) in riferimento all'avviso di accertamento T9303TE00669/2014 indicando, tra i coobbligati, la società Ada in qualità di responsabile ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/97;

2) per la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese era stato iscritto a carico della società Ada ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 472/97 (responsabilità solidale del cessionario),



quanto già iscritto alla società Saldema Srl relativamente alla controversia instaurata da quest'ultima in riferimento all'avviso di accertamento in oggetto".

Il 20 gennaio 2017 la società Ada riceveva a seguire, a mezzo pec, le cartelle di pagamento n. 117 2016 00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000, con le quali l'Ufficio richiedeva alla stessa complessivi Euro 273.812,54 per il fatto che la società Saldema era stata destinataria dell'avviso di accertamento n. T9303TE00669/14 (a.i. 2006), cui erano seguite la "sentenza della Comm. Trib. Prov. di Varese n. 185/12/15 del 20/3/15, favorevole all'ufficio", nonché la "sentenza n. 4070/45/16 emessa dalla Comm. Trib. Reg. della Lombardia favorevole all'Ufficio".

Tali atti (avviso di accertamento, sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado) non erano mai stati notificati alla società Ada e neppure allegati alle cartelle di pagamento in questione.

Pertanto, dette cartelle, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rendeva nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, per la società erano impugnabili non solo per vizi propri delle stesse, ma anche per questioni che attenevano direttamente al merito della pretesa fiscale e aveva, quindi, natura di atto impositivo. Vedi Cassazione, sentenze n. 31055/2017; n. 28611/2017; n. 1296/2016; n. 1295/2016 e n. 26997/2014. La società concludeva il proprio ricorso chiedendo l'accoglimento dello stesso con l'annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria R.G.A. 3159/2018 relativamente alle cartelle di pagamento sopra citate.

Giustificava questo per il fatto che:

- possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria;
- in altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento;
- invero, in data 23 settembre 2016 la società riceveva la comunicazione n. 0107493.19-09-2016-U, avente ad oggetto "Avviso di accertamento n. T9303TE00669/2014 emesso dalla D.P. di Varese, Ufficio Controlli, anno d'imposta 2006. Iscrizioni a ruolo a seguito di: 1 - sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4070/45/2016 favorevole all'Ufficio depositata l'11/07/2016; 2 - sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 185/12/2015 favorevole all'Ufficio depositata il 30/04/2015";
- con tale atto (non impugnabile) per la prima volta la società Ada apprendeva che l'Ufficio aveva nei suoi confronti "proceduto alle iscrizioni a ruolo in oggetto;



- alla società venivano notificate le cartelle esattoriali e le stesse venivano impugnate eccependo la mancata notifica di un atto impositivo prodromico, ma con la sentenza n. 552/5/2017, la CTP di Varese respingeva i ricorsi riuniti;
- la società proponeva appello (depositato in C.T.R. con R.G.A. del 6 luglio 2018, n. 3159/2018 dove la società aveva argomentato l'illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 14 D. Lgs. 472/1997 per mancata notifica alla società Ada dell'avviso di accertamento prodromico, impugnabile;
- né l'avviso di accertamento né le sentenze tributarie erano mai state notificate alla società Ada;
- l'omessa notifica degli atti prodromici andava a ledere dunque inevitabilmente il diritto di difesa del cessionario;
- la società concludeva le proprie argomentazioni chiedendo la sospensione d'urgenza del provvedimento di diniego, ex-art. 47 D. Lgs. 546/1992 e di dichiarare illegittimi i provvedimenti di diniego delle definizioni agevolate.

Vinte le spese.

Si costituiva in giudizio l'ufficio che controbatteva dettagliatamente alle richieste della società e chiedeva il rigetto del ricorso e di confermare i dinieghi delle definizioni agevolate.

Si soffermava sul punto che:

- non è vero che la cartella di pagamento in contestazione era in realtà il primo atto con cui la società era venuta a conoscenza della pretesa tributaria, motivo per cui tale cartella aveva natura di atto impositivo e, come tale definibile.

L'Ufficio concludeva le proprie controdeduzioni con la richiesta di rigettare il ricorso e di confermare il diniego di definizione agevolata a suo tempo emesso. Vinte le spese.

R.G.A. 5236/2019 ricorso ex-art. 6 D. L. 119/2018 avverso diniego della definizione agevolata della controversia R.G.A. 3159/2018 relativa alla cartella di pagamento n. 117 2016 00279073 28 000, notificato a mezzo pec in data 14 ottobre 2019.

* *

Le argomentazioni svolte dalla società e quelle dell'ufficio, per la questione in esame, sono identiche a quelle del R.G.A. n. 5210/2019 e le conclusioni, che si intendono qui integralmente riportate, sono le medesime.

L'udienza pubblica si è svolta telematicamente da remoto.



MOTIVAZIONE

Il Collegio giudicante così decide. I ricorsi vengono riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, a' sensi dell'art. 29 D. Lgs. 546/1992. Questo Giudice, in via devolutiva dichiara ammissibile il ricorso introduttivo e respinge nel merito, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

Corre l'obbligo a questo Giudice di seconde cure sottolineare che, a suo tempo, la società Saldema Srl era stata interessata da due diversi controlli posti in essere dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. In particolare i militari della G.d.F. di Saronno notificavano alla società Saldema Srl (ora Edilcomo) esercente l'attività di "Lavori generali di costruzione di edifici" (41.20.00) rappresentata dal tale Alberio Damiano Angelo – processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica generale svolta per il periodo dal 2006 al 2007.

Dal P.V.C. emergeva che la società Saldema aveva contabilizzato elementi negativi non deducibili in quanto documentati da *fatture per operazioni oggettivamente inesistenti* emesse dalla ditta "Aimone Cairo", per un totale di € 215.400,00. La società aveva, di conseguenza, indebitamente detratto l'IVA per € 40.020,00. A seguito di tali elementi emersi in sede di verifica, i militari avevano provveduto, infatti, ad inoltrare debita C.N.R. all'Autorità Giudiziale di Busto Arsizio per la violazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000.

Sul punto, questo Collegio rileva che - nonostante la società sostenga che le cartelle esattoriali qui contestate sono in realtà il primo atto con cui la società è venuta a conoscenza della pretesa tributaria, motivo per cui tali cartelle hanno natura di atto impositivo e, come tale "definibili" – tali osservazioni non possono essere accolte. Ciò perché nell'ipotesi di cui si discute (cessione attuata in frode ai creditori), l'art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 qui in contestazione e disciplinante tale fattispecie (la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni). Questo non obbliga l'Ufficio a porre in essere alcuna attività conoscitiva nei confronti del cessionario, chiamandolo solo a rispondere di un "debito", cristallizzato nella cartella impugnata, "certo e definitivo". È pertanto la Legge a non prescrivere nessun adempimento in tal senso, e ciò differentemente dalle ipotesi in cui non vi sia, come nel caso in esame, un cedente ed un cessionario, ma, bensì, "un unico contribuente". In quest'ultimo caso, infatti, sì che la cartella non preceduta da alcun avviso di accertamento prodromico, avrebbe natura di atto impositivo e sarebbe, pertanto, definibile.



Questo collegio precisa che nelle cartelle di pagamento contestate erano riportate tutte le informazioni necessarie e sufficienti per consentire alla società Ada di comprendere le ragioni per le quali è stata chiamata a rispondere della pretesa tributaria e per poter esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa. E, in tal senso, la stessa narrativa del ricorso di primo e secondo grado avverso la cartella di pagamento, comprova come la contribuente aveva pienamente compreso i presupposti di fatto e di diritto della cartella impugnata argomentando ampiamente in merito alle numerose eccezioni sollevate.

Entrando più in particolare dell'art. 6 del D. L. n. 119/2018

Nonostante la società si riporti alla circolare 6/2019, ritenendo che la controversia di cui è causa possa essere definita a' sensi dell'art. 6 D. L. n. 119/2018, non avendo la società ricevuto gli atti prodromici alle cartelle esattoriali che consentivano di contestare nel merito la pretesa erariale e potersi, pertanto difendere, le lagnanze al riguardo vengono rigettate.

Questo Consesso ribadisce che la disciplina di cui all'art. 14 surrichiamato nulla ha a che vedere con l'ipotesi di una cartella, non preceduta da un atto prodromico, e notificata al medesimo contribuente.

La circolare sopra citata consente la definizione agevolata alle controversie avverso cartelle esattoriali che costituiscono il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, ma purché nell'atto introduttivo del giudizio si contesti la notifica dell'avviso di accertamento prodromico. In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento.

Nel caso *de quo* l'atto prodromico era stato notificato alla società Saldema, ora fallita. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo o l'atto prodromico (avviso di accertamento) non sia mai stato notificato (al contrario, possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti).



Nel caso che ci occupa le cartelle di pagamento scaturiscono dalla definitività di un accertamento che era stato impugnato dalla società Saldema. La responsabilità del cessionario Ada discende dalla definitività dell'accertamento conseguente alla sentenza della CTR Lombardia n. 4070/45/2016 favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.

La cessionaria Ada, a giudizio di questo Consesso, non doveva ricevere nulla se non le cartelle oggetto dell'odierna impugnazione. Si tratta, pertanto, di un atto di "mera riscossione" escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 6 D.L. 119/2018, come precisato dai paragrafi 2.3.4 della Circolare. Ebbene, l'articolo 6 del decreto legge sopra citato, limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi; pertanto, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione per il quale, stante la previsione di cui all'art. 14, è chiamato a rispondere il cessionario.

Sull'art. 14 D. Lgs. 472/1997

Con tale motivo di ricorso che in gran parte ha ripercorso quanto già eccepito nel primo e nel secondo motivo di impugnativa, questo Giudice rileva che, per effetto dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nell'ipotesi di cessione d'azienda, il cessionario risponde dei debiti riferiti al solo cedente e ne risponde esclusivamente *in executivis* per l'eventuale debito residuo. Si tratta, invero, di una responsabilità che trova la sua *ratio* nell'esigenza di evitare che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Se vengono a esistere code di debiti, sia pur tributari – come nel caso di specie – occorre che qualcuno si accolli tale fardello e, nel caso di specie detto debito deve essere accollato dal concessionario, perché contenzioso già noto alla data di stipula del contratto di conferimento. .

Per il Collegio, le motivazioni prese dall'ufficio alla base del diniego sono chiare ed intelleggibili in altre parole, a fronte di una controversia promossa dal cessionario avverso un atto, come quello di cui è causa, notificatogli ai sensi dell'art. 14. D. Lgs. n. 472 del 1997, questa lite non può dirsi "definibile", non vertendo, quest'ultima, su un atto impositivo.

È infatti evidente che, in tali fattispecie, l'atto notificato al cessionario altro non è che un atto di "riscossione" di cui il cessionario risponde in forza di un debito riferito al cedente.

In particolare, come correttamente sentenziato dai giudici di primo e di secondo grado con le loro sentenze, il caso che ci interessa è un caso di frode e, quindi, *il cessionario risponderà quindi in solido con il cedente senza potersi avvalere della preventiva escussione di quest'ultimo e senza*



limitazioni di responsabilità, anche oltre il valore dell'azienda o ramo d'azienda ceduta e per tutte le violazioni commesse fino alla data di trasferimento anche se non contestate.

Sono queste le ragioni e le motivazioni per le quali i dinieghi dell'agevolazione di cui all'art. 6 del D. L. n. 119/2018 vengono confermati.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 3° definitivamente pronunciando,

dichiara

in via devolutiva ammissibile il ricorso introduttivo;

respinge

nel merito in ricorsi riuniti.

Condanna

altresi, la società ADA COSTRUZIONI SRL, soccombente, al pagamento all'Agenzia delle Entrate D.P. di Varese, delle spese di lite, liquidate per il grado in € 6.612/50. oltre al 15% di spese generali, ridotti del 20%, ex art. 15, c. 2 – septies, D. Lgs. 546/1992.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 giugno 2021.

Il Giudice Tributario rel. est.

dott. Guido Chianzetti

Il Presidente

dott. Salvatore Labruna